



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cipea & Cariee-Co.Ed.A-Unifica-Cons. Imprese Produzione Edilizia Impiantistica ed Affini-S. Coop., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Catrignano, Elena Paolini, con domicilio eletto presso Enrico Guglielmucci Avv. in Trieste, via S. Nicolo' 10; Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", rappresentato e difeso dagli avv. Elena Paolini, Alessandro Catrignano, con domicilio eletto presso Enrico Guglielmucci Avv. in Trieste, via S. Nicolo' 10;

contro

Comune di Trieste, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Maria Serena Giraldi, Valentina Frezza, Maritza Filipuzzi, domiciliata in Trieste, via Genova 2;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

-del bando di gara per "l'affidamento del servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici (global service)", avente scadenza nel giorno 5 marzo 2012;

-del relativo disciplinare di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e per il risarcimento dei danni;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 19 ottobre 2012:

-della nota del comune di trieste, prot. gen. 150448 dd. 11.9.2012, con la quale è stata comunicata l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni (global service) del raggruppamento d'impresе unifica soc.coop/consorzio "ciro menotti";

-dei successivi atti nelle more eventualmente intervenuti nonché, dell'eventuale stipula di successivi contratti;

-per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'accertata illegittimità del provvedimento impugnato

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il ricorso introduttivo sono state censurate per sproporzionalità le condizioni di fatturato richieste per la partecipazione alla gara, ma che, per effetto dell'avvenuta ammissione alla gara della ricorrente, in possesso di tali requisiti, la stessa ha rinunciato alla richiesta cautelare proposta avverso il bando;

che di conseguenza non appare residuare alcun interesse, sotto i profili denunciati con l'atto introduttivo, all'annullamento del provvedimento ivi impugnato;

atteso che i motivi aggiunti successivamente proposti investono il successivo provvedimento di esclusione dalla gara, disposto per motivi diversi e precisamente per la mancata indicazione della corrispondenza fra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei servizio oggetto della gara, ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 163/2006, nonché per la mancata allegazione della dichiarazione ex art. 38 D.lgs. n. 163/06 con riguardo al direttore dei lavori di una delle associate in partecipazione;

premesso che, essendo duplice la ragione dell'esclusione, è sufficiente che questa sia stata legittimamente disposta per uno dei motivi adottati, al fine di confermare il provvedimento assunto dalla stazione appaltante;

ritenuto che per quanto riguarda la disposta esclusione per violazione del disposto di cui all'art. 37, le ragioni del provvedimento appaiono del tutto corrette, essendo richiesto dalla legge che tale indicazione da parte delle ditte partecipanti sia effettuata in occasione della presentazione dell'offerta, onde consentire all'amministrazione di conoscere sin da quel momento l'esatta individuazione dei soggetti che, entro il raggruppamento, provvederanno all'esecuzione del servizio;

ritenuto che tale mancanza sia di per sé sufficiente ed idonea a legittimare il provvedimento di esclusione;

che, in ogni caso, per quanto riguarda l'altro motivo di esclusione, attesa l'indiscussa mancanza della documentazione richiesta ex lege, non è possibile invocare il "soccorso" da parte dell'amministrazione, che si risolverebbe in una non ammissibile allegazione postuma di un documento ab origine non prodotto, e non in una mera integrazione di un documento già presentato;

per detti motivi deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso principale, mentre vanno respinti i motivi aggiunti successivamente depositati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell'ammontare indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge i motivi aggiunti.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della ricorrente nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)